

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2300)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1987

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129,
recante interventi in materia di riforma del processo penale

ONOREVOLI SENATORI. — La concreta operatività del nuovo codice di procedura penale richiede il poderoso impiego di nuove strutture e notevoli disponibilità di beni strumentali, insieme all'ammodernamento e snellimento dei meccanismi e dei servizi necessari al nuovo rito. Si tratta di uno sforzo che comporta tempi adeguati, perchè occorre agire su vari aspetti del tessuto organizzativo e strumentale, attraverso operazioni niente affatto semplici, alcune delle quali ne condizionano altre, inserendosi in una catena operativa che attende di essere attivata; la stessa redazione dell'articolato, che il Governo dovrà curare, deve coordinarsi con le scelte relative all'ammodernamento strumentale e con le iniziative nel campo dei servizi. Ebbene, se l'avvio tarda, i tempi si allungano, mentre la legge approvata il 4 febbraio scorso, nel delegare all'Esecutivo la redazione dell'articolato, ha posto scadenze ben precise.

È, dunque, di obiettiva urgenza avviare quelle ristrutturazioni e quegli ammodernamenti nei servizi senza di cui una riforma di così alta portata — qual è la riforma del codice di procedura penale — sarebbe destinata al fallimento. Si aggiunga che, proprio in relazione al nuovo codice di rito penale, il legislatore ha previsto già da tempo uno stanziamento da impiegarsi mediante iniziative che progettino le relative spese e ne costituiscano il titolo; infatti la legge finanziaria del 1987, nella previsione dei fondi speciali necessari alla copertura delle spese per disegni di legge sulla materia, contempla un accantonamento di 600 miliardi per il triennio 1987-1989 finalizzato agli interventi idonei ad attuare il nuovo codice.

Per utilizzare subito una parte dell'accantonamento, almeno per l'anno in corso, si propone il testo che segue, concernente l'avvio delle attività necessarie al sistema informatico e di elaborazione dati e per la microfilmatura degli atti processuali.

Il sistema informatico — di cui tratta l'articolo 1 — da realizzarsi a mezzo di apparec-

chiature elettroniche ubicate nelle sedi di corte di appello, attua il collegamento tra gli uffici centrali e periferici di voci e dati a terminale, e perciò consente la gestione automatizzata dei processi in ogni stato e grado, nonché la gestione automatizzata dei relativi servizi di cancelleria; nello stesso tempo permette la conservazione degli atti con garanzia di sicurezza e rende agevole la ricerca di atti e documenti pregressi non soltanto per utilità dell'ufficio, ma anche a vantaggio degli avvocati, che potranno compiere le ricerche sui processi attraverso visualizzazione a mezzo video.

Il complesso informatico permette, inoltre, di elaborare, acquisire e ricevere, in tempo reale, i dati necessari e quelli comunque connessi al processo e consente di trasmettere o ricevere documenti con *telecopiers*; in tal modo si soddisfa un'altra, rilevantissima e pressante esigenza per la trattazione dei processi in ogni fase e grado, specie in ordine a procedimenti complessi per il numero di imputati o per l'entità delle imputazioni e per il rapporto con altri procedimenti.

Complementare a tutto questo, ma sotto molti aspetti condizionante, è la microfilmatura degli atti — di cui si occupa l'articolo 2 — giacchè è impensabile impiegare i sistemi informatici sulla congerie di atti e documenti senza la loro riduzione in microfilm, cioè senza meccanismi operativi tecnicamente omogenei al sistema complessivo di automatizzazione.

La microfilmatura viene attuata utilizzando apparecchiature che consentono agli operatori giudiziari di focalizzare in video l'atto, il dato o la notizia, senza ricorrere alla ricerca manuale nel fascicolo o in archivio; del pari consente agli avvocati di ottenere rapidamente e direttamente le informazioni sugli atti compiuti, sullo stato di un procedimento, sugli adempimenti espletati, e di individuare ciò che a loro occorre.

Com'è chiaro, se non si dà subito l'avvio a questi indispensabili supporti tecnologici, o, meglio, se non si dà impulso alla dinamica

dell'intera operazione, risulta impossibile avviare l'iter di ristrutturazione, nè è possibile dare inizio alle complesse procedure per la stipula dei relativi contratti.

Altrettanto urgente è l'istituzione di una commissione tecnico-amministrativa (prevista dall'articolo 3), avente il compito di indicare le linee del sistema di informatizzazione, nonchè l'istituzione di un comitato tecnico (anch'esso previsto dall'articolo 3) che si occupi dell'esame dei piani e degli interventi.

L'articolo 4, nella ragionevole previsione che in un primo periodo il Ministero possa non essere in condizione di gestire direttamente gli impianti, consente di affidare la gestione dei servizi automatizzati, della microfilmatura e delle strutture necessarie per la celebrazione di procedimenti penali ad imprese operanti nei settori e che diano sicuro affidamento di capacità professionale e di segretezza. In coerenza a tutto questo, la norma prevede che anche la direzione tecnica dei centri informatici possa essere affidata a persona estranea fino a quando l'Amministrazione non disponga di personale esperto appartenente ai ruoli statali appositamente costituiti.

Il nuovo processo penale comporterà servizi particolari, come — ad esempio — la verbalizzazione con strumenti meccanici (registrazione, videoregistrazione, stenotipia, eccetera); ma, poichè non è possibile sin da oggi prevedere qual è il meccanismo migliore in rapporto al progresso tecnologico, l'articolo 5 crea un sistema elastico che ben si adatta alla situazione, alla eventuale rapidità realizzativa imposta dall'emergenza, alla «non generalizzazione» dell'uso di tali meccanismi, e che nello stesso tempo tiene conto delle obsolescenze tecniche. Dunque, il Ministero può, in caso di urgenza e necessità, stipulare uno o più contratti annuali con imprese specializzate al fine della utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice.

L'articolo 6, a sua volta, prevede le modalità per la stipula dei relativi contratti con opportune deroghe perchè, se a tali contratti dovessero applicarsi tutti i limiti ordinamentali interni e le normative CEE, la complessità di stipula e i tempi di conclusione risulter-

ebbero incompatibili con le necessità sottese alla loro realizzazione.

Il successivo articolo 7 consente al Ministro di avvalersi di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione, e ciò perchè si avverte l'esigenza di affiancare all'esperienza degli organismi ministeriali quelle specialistiche di settore. Rientra nelle collaborazioni esterne la facoltà di avvalersi di persone estranee all'Amministrazione per l'attività preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del rito penale.

Complementare alle realizzazioni di cui sopra, ma, sotto molti aspetti, condizionante le realizzazioni stesse, è la tenuta in forma automatizzata dei registri previsti dai codici e da leggi speciali per l'espletamento delle funzioni e dei servizi dell'Amministrazione: a ciò provvede l'articolo 8 del testo.

L'articolo 9, infine, riguarda un altro profilo di particolare urgenza, pur esso rientrante nella tematica del processo penale.

Sono ben note le difficoltà che comporta la trattazione di taluni processi specie con imputati numerosi e con gravi e molteplici incolpazioni; uno degli aspetti di tali difficoltà è il protrarsi delle udienze oltre le ore pomeridiane, talvolta in ore notturne, sottoponendo gli ausiliari dei giudici ad orari di lavoro prolungati e stressanti. Si profila, quindi, la necessità che l'Amministrazione disponga, in termini pecuniari, di un agile strumento idoneo a compensare questo impegno straordinario, avvalendosi, come prevede l'articolo 9, in situazioni particolari e circoscritte, comunque mirate all'esigenza primaria di assicurare lo svolgimento di processi di particolare gravità.

Quanto all'onere di spesa, a parte l'articolo 10, che prevede l'onere finanziario complessivo, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale», ciascun articolo recante spese specifica il relativo importo.

L'articolo 1 valuta in lire 30.500 milioni l'onere finanziario, in esse comprese lire 13.000 milioni per *hardware* e lire 7.500 milioni per costi di attività e di esercizio e le somme necessarie per l'acquisizione dei dati

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rilevanti per l'informatizzazione dei processi pendenti e per l'automatizzazione dei servizi minori.

Per quanto attiene all'onere finanziario relativo alla microfilmatura degli atti finalizzata alla ricerca automatica (articolo 2), si ritiene di dover prevedere la somma di lire 4.500 milioni calcolata sulla base dei valori di mercato e dell'esperienza già acquisita nel corso di pregresse realizzazioni sperimentali.

Quanto all'articolo 4, tenuto conto del rapporto tra *hardware* installato e formazione graduale del personale, dell'entità del personale impiegato e delle tariffe correnti nel settore, si calcola in lire 9.500 milioni il relativo onere.

L'onere recato dall'articolo 7 è comprensivo degli onorari fissi e variabili, con riferimento alle tariffe professionali, nonché dei gettoni dovuti ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'articolo 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale; esso ammonta a lire 500 milioni.

Infine, l'onere relativo all'articolo 9, valutato in lire 1.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989, è stato determinato, prendendo a base del calcolo l'importo medio, pari a 60 ore mensili, del compenso per lavoro straordinario, per il contingente di 400 unità di personale da autorizzare.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante interventi in materia di riforma del processo penale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1987 ().*

Interventi in materia di riforma del processo penale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare le ristrutturazioni e gli ammodernamenti previsti dalla riforma del nuovo codice di procedura penale, per i quali la legge delega ha posto scadenze ben precise e ravvicinate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia)

1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonchè di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia.

2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti con imprese operanti in Italia secondo un programma applicativo uniforme.

3. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni.

(*) V. inoltre il successivo *Avviso di rettifica* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1987.

Articolo 2.

(Microfilmatura degli atti)

1. Gli atti del processo penale e quelli dei quali la legge impone la conservazione possono essere microfilmati con utilizzazione anche dei sistemi ed apparecchiature che agevolano la ricerca del singolo atto nell'ambito del fascicolo nel quale esso è contenuto.

2. La microfilmatura è disposta dal Ministero di grazia e giustizia, su richiesta dell'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi, quando sia riconosciuta necessaria o utile al fine di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi.

3. La spesa della microfilmatura degli atti resta a carico dello Stato anche nel caso di condanna dell'imputato.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 4.500 milioni.

Articolo 3.

(Commissione tecnico-amministrativa)

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione tecnico-amministrativa presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato e composta dal capo dell'Ispettorato, dal capo dell'Ufficio legislativo e dai direttori generali del Ministero, dal provveditore generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto designato dal Ministro delle finanze, dal direttore dell'ufficio automazione, dal direttore dell'ufficio organizzazione e metodi e da due tecnici esperti della materia scelti dal Ministro di grazia e giustizia.

2. Sulle linee di automazione, individuate dalla commissione di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia acquisisce il parere del Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Ai fini dell'esame dei piani e degli interventi necessari per l'attuazione del sistema informatico è istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ufficio automazione, un comitato tecnico presieduto dal direttore dell'ufficio e composto da sei esperti in materia di automazione nominati dal Ministro di grazia e giustizia su designazione del provveditore generale dello Stato.

4. Il comitato, in relazione a singoli progetti di sistema informatico o a specifiche esigenze di carattere locale, può proporre la propria integrazione con uno o più magistrati addetti agli uffici interessati. All'integrazione provvede il Ministro di grazia e giustizia.

Articolo 4.

(Contratti per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura)

1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del

servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia può affidare la gestione dei servizi automatizzati alla società che ha realizzato l'impianto o ad altre specializzate nel settore.

2. La direzione tecnica dei centri informatici può essere affidata a persona estranea all'Amministrazione fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore, appartenente ai ruoli statali appositamente istituiti.

3. Fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore la microfilmatura e la gestione di tutti gli impianti necessari per la celebrazione di procedimenti penali possono essere effettuate da imprese operanti nello specifico settore, che danno sicuro affidamento di capacità professionale e di segretezza.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 9.500 milioni.

Articolo 5.

(Contratti con imprese di servizi specialistici)

1. Il Ministero di grazia e giustizia nei casi di urgenza e di necessità è autorizzato a stipulare uno o più contratti annuali con imprese di servizi specialistici per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice.

2. Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessario avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, le prestazioni previste nei contratti di cui al comma 1 alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio.

Articolo 6.

(Modalità per la stipula dei contratti)

1. I contratti previsti dagli articoli 1, comma 2, 4 e 5 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applica, altresì, il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F.

2. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

Articolo 7.

(Consulenti esperti in materie tecniche)

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione statale. Nella convenzione sono deter-

minati il periodo di durata dell'incarico, la misura globale massima dei compensi attribuibili e le modalità per la liquidazione degli onorari la cui misura sarà determinata secondo i criteri fissati dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

2. Ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'articolo 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale, estranei all'Amministrazione della giustizia, è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno, fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per l'attività preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del codice di procedura penale, il Ministero di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire collaborazioni di estranei all'Amministrazione della giustizia a norma degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, e dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 500 milioni.

Articolo 8.

(Tenuta dei registri in forma automatizzata)

1. È autorizzata la tenuta dei registri previsti dai codici e da leggi speciali per l'espletamento delle funzioni dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia.

2. I modelli dei registri e i moduli, da utilizzare in forma automatizzata, degli atti necessari per l'espletamento delle funzioni e dei servizi giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Articolo 9.

(Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie)

1. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza, nei quali il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata, in deroga alla vigente normativa, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 264.000 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna corte d'appello e procura generale.

2. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 70 ore mensili.

3. L'onere finanziario è valutato in lire 1.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989.

Articolo 10.

(Onere finanziario)

1. All'onere derivante dall'attuazione del decreto-legge valutato complessivamente in lire 46.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1987.

COSSIGA

CRAXI — ROGNONI — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI